



Comune di UGGIANO LA CHIESA  
(Provincia di Lecce)

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.	811
Data di registrazione	31/12/2024

**OGGETTO:** SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) AL PERSONALE DIPENDENTE - DECORRENZA 1° GENNAIO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI.

IL DIRIGENTE AREA 1^ - AFFARI GENERALI

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 6 del 24/07/2024 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa della 1^ Area AA.GG. con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**CONSIDERATO:**

- a) di essere legittimato a emanare l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

f) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 23 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 stabilisce:

*«1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.*

*2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.*

*3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.»;*

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella Legge 6 agosto 2021 n. 113, dispone *«Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente»;*

**RICHIAMATO** il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 stipulato in data 16 novembre 2022, il quale, tra l'altro:

- al Titolo III "Ordinamento Professionale", Capo I, articolo 12, introduce e definisce il "Nuovo sistema di classificazione" del personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";

- all'articolo 14 recita:

*«1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale*

stipendiale”, da corrisponderci mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa

di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area»;

**ESAMINATA** la Tabella A del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, che indica la misura annua lorda e il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili, a seconda dell'area di inquadramento, a ciascun dipendente, per tutto il periodo di permanenza nella medesima area, dall'entrata in vigore della disciplina fino al termine del rapporto di lavoro;

**OSSERVATO**, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, del sopra richiamato D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- l'istituto delle progressioni all'interno della stessa area deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, a seguito di procedura selettiva appositamente espletata;

**ATTESO CHE:**

- con determinazione R.G. n. 774 del 21/12/2023 si è provveduto alla costituzione del "Fondo Risorse Decentrate" – annualità 2023 - secondo le sole modalità di cui all'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 ed i limiti imposti dalle norme finanziarie;
- in data 29/12/2023 veniva siglata la pre-intesa in ordine al nuovo CDI e all'Accordo sulla distribuzione delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno

2023;

- in data 29/12/2023 è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- con Deliberazione n. 176 del 29/12/2023, la Giunta Comunale ha autorizzato il Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente, e gli altri componenti di parte pubblica della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del “Contratto Decentrato Integrativo (C.D.I.) del personale - Parte Giuridica Triennio 2023/2025” e Accordo di Parte Economica Anno 2023;
- in data 30/12/2023 è stato sottoscritto in via definitiva il CDI “Contratto Decentrato Integrativo (C.D.I.) del personale (non dirigente) del Comune di Uggiano La Chiesa - Parte Giuridica per il Triennio 2023/2025” e l’Accordo di Parte Economica per l’Anno 2023;

**RICHIAMATO** l’articolo 9 “Definizione delle procedure per le Progressioni economiche all’interno delle Aree” del Contratto Decentrato stipulato il 30 dicembre 2023;

**ACCERTATO CHE:**

- come indicato nel CDI all’art. 9, il numero di differenziali attribuibili per ciascuna Area, relativi alla selezione per l’anno 2023, è quello di seguito indicato:

Area	posizione sviluppo	Valore differenzial e annuo compr. 13 <sup>^</sup>	n. progressioni programmate
Funzionari/EQ	1° Differ.	€ 1.600,00	1
Istruttori	1° Differ.	€ 750,00	3
Operatori esperti	1° Diff.	€ 650,00	2
Operatori	1° Diff.	€ 550,00	1
<b>Totali</b>			<b>7</b>

- rispetto agli aventi diritto a partecipare alla selezione, non può essere superato il limite del 50%;
- che il budget previsto per l’attribuzione dei differenziali stipendiali si attesta in complessivi € 5.700,00 così come previsto in sede di sottoscrizione definitiva dell’accordo economico annuale per il riparto e destinazione risorse decentrate fondo incentivante 2023, siglato in data 30/12/2023;

**RICHIAMATA** la propria determinazione R.G. n. 705 del 05/12/2024 di indizione della procedura selettiva per l’attribuzione di differenziali stipendiali all’interno delle aree per l’anno 2023, con la quale sono stati approvati il bando e il relativo modulo di domanda;

**DATO ATTO CHE:**

- i differenziali stipendiali verranno riconosciuti in relazione alle risultanze della graduatoria stilata in seguito all’attribuzione dei punteggi attribuiti sulla base delle valutazioni della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’Istituto e

al punteggio assegnato in base agli altri criteri di selezione previsti nel bando e disciplinati dal CCDI 2023/2025;

- a parità di punteggio viene assegnato diritto di precedenza al dipendente con maggiore anzianità di permanenza nel differenziale o ultima posizione economica in godimento; in caso di ulteriore parità viene privilegiato il dipendente avente maggiore età anagrafica;

**ACCERTATO** che entro il giorno 16/12/2024, termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione, sono pervenute al protocollo comunale n. 13 istanze;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo comunale al numero 11941 del 27/12/2024, con la quale il dipendente matricola n. 6 ha comunicato di rinunciare alla partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione del differenziale stipendiale 2023 (domanda prot. n. 11456 dell'11/12/2024);

**EVIDENZIATO** che il sottoscritto Responsabile di Area ha provveduto a verificare i requisiti ed i dati contenuti nelle domande, così come previsto all'art. 9 del Contratto Decentrato Integrativo - parte normativa 2023/2025, provvedendo altresì ad attribuire i relativi punteggi sulla base dei criteri di selezione individuati e ad elaborare la relativa graduatoria finale;

**TENUTO CONTO** della media delle valutazioni conseguite nell'ultimo triennio precedente all'anno in cui è stata adottata l'attivazione dell'istituto (2020 – 2021 – 2022) dai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti, dell'esperienza maturata e delle capacità culturali e professionali, applicando i parametri previsti dal citato CCDI 2023/2025 e dall'art. 14 del CCNL 16/11/2022, i cui esiti sono dettagliati nelle schede di valutazione individuali dei dipendenti partecipanti alla selezione, acquisite al protocollo comunale n. 11994 del 30/12/2024 e conservate in atti;

**VISTA** all'uopo la predisposta graduatoria degli aventi diritto all'attribuzione del differenziale stipendiale all'interno delle aree allegata alla presente (all. "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto e le schede di valutazione individuali conservate agli atti;

**RILEVATO** di dover recepire le operazioni istruttorie e procedere, quindi, all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto all'attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023;

**DATO ATTO** che la presente graduatoria acquisirà carattere definitivo una volta decorsi 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, senza che siano pervenute richieste di riesame;

**DATO ATTO**, altresì, che decorso tale termine, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, verrà riconosciuto il differenziale stipendiale con decorrenza dal 01.01.2023;

**ATTESO** che è necessario procedere al relativo impegno di spesa necessario per il riconoscimento dei differenziali stipendiali in questione e per la corresponsione degli arretrati spettanti dal 01/01/2023;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12 marzo 2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 aprile 2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12 aprile 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

**ATTESA**, dunque, la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area 1<sup>^</sup> - Affari Generali, cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in materia, tra le altre, di "Risorse Umane", con il sopra citato Decreto Sindacale, in forza del quale lo scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo al sottoscritto ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

**PROCEDUTO** alla verifica dei dati contenuti nel presente atto e dato atto, relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal D.Lgs. n. 33/2013, che la presente Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

**ATTESTATE**, pertanto, da parte del sottoscritto Responsabile di Area, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000;

**DETERMINA**

**1) di richiamare** la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e costituente motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

**2) di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la predisposta graduatoria per l'attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle aree dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2023, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

**3) di individuare** i beneficiari dei differenziali stipendiali a decorrere dal 01/01/2023 come di seguito indicati:

**AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE**

<b>MATRICOLA</b>	<b>VALORE</b>
14	€ 1.600,00

## AREA ISTRUTTORI

MATRICOLA	VALORE
1	€ 750,00
2	€ 750,00 *
12	€ 750,00 **

\* da riparametrare in base ai mesi di servizio per l'anno 2023

\*\* da riparametrare in base alla percentuale dell'orario di lavoro per l'anno 2023

## AREA OPERATORI ESPERTI

MATRICOLA	VALORE
13	€ 650,00
7	€ 650,00

## AREA OPERATORI

MATRICOLA	VALORE
5	€ 550,00

**4) di dare atto** che la presente graduatoria acquisirà carattere definitivo una volta decorsi 10 giorni dall'adozione del presente atto, senza che siano pervenute richieste di riesame;

**5) di attribuire**, decorso il termine di cui al punto 4) del presente provvedimento, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 3) del presente provvedimento i differenziali stipendiali all'interno delle aree con decorrenza dal 01.01.2023;

**6) di liquidare** in favore dei suddetti dipendenti il differenziale nella misura annua lorda riportata nella Tabella A allegata al CCNL 2019/2021, dal 1° gennaio 2023, con conguaglio degli emolumenti arretrati;

**7) di imputare** la spesa complessiva sulla Missione 01, Programma 11 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale di costituzione del fondo decentrato per il rispettivo anno (2023);

**8) di aggiornare** altresì i compensi mensili da corrispondere al personale dipendente che ha conseguito la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza;



**9) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Uggiano La Chiesa per la durata di 15 (quindici) giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di concorso";

**10) di dare atto:**

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Settore;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 06.11.2012 n. 190, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei soggetti destinatari destinatario del presente procedimento;
- che il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, la stessa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e, ai fini della pubblicità degli atti sul sito Internet istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

**11) di rendere noto**, in applicazione dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, ai sensi degli artt. 4 - 5, comma 3 - 6 della medesima Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Area, Dott. Alberto Antonio Capraro;

**12) di trasmettere**, ai fini di quanto sopra, il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso, per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti in materia di pubblicità.

Lì 31/12/2024

**Il Responsabile del Settore  
f.to Dott. Alberto Antonio CAPRARO**

**COPIA**

Attestazione di copertura della spesa di cui all'articolo 153, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
1260	2023	1192	2024	0			5700,00

**Uggiano la Chiesa, li 31/12/2024**

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1293**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 31/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 31/12/2024

IL MESSO COMUNALE  
f.to Lorenzo PERRONE

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del comune di Uggiano la Chiesa

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa

---